

OGGETTO: Affidamento diretto per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, della durata di tre anni, avente ad oggetto il servizio di organizzazione, gestione e svolgimento in modalità digitale delle prove preselettive e/o scritte nell'ambito dei concorsi pubblici che si terranno presso le sedi dell'INAF situate a Roma e provincia, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

LA DIRETTRICE DELL' INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICOMI DI ROMA

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)**" ed, in particolare, l'articolo 26;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, numero 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 31 dicembre 2018, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021**", in particolare l'Art. 1 comma 130, che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come segue:

- "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 30 dicembre 2019, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2020, numero 178, pubblicata nella, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del mercoledì 30 dicembre 2020 che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 2021 che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**";

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2001)**", e, in particolare, l'articolo 58 e s.m.i.;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 "**Legge di contabilità e finanza pubblica**" ed, in particolare, l'articolo 2 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene “**Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**” ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “**Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica**”, come modificato e integrato dallo “**Allegato 2**” del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l’altro, istituisce, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo “**Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune “**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196**”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Codice dei contratti pubblici, Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene “**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l’articolo 7, che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che:

- nel rispetto del “...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...”;
- le “...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...”;
- fermi restando “...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene “**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11, che disciplina gli “**Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione**”, e che dispone, tra l’altro, che, qualora “...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...”;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene “**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l’articolo 1, il quale, tra l’altro, ribadisce che: “...i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla “**Consip Società per Azioni**” sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza” e s.m.i.;

VISTO l’art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, che sostituisce l’art. 4 secondo cui: “(semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione”, le disposizioni di cui all’art. 1, commi 449, 450 e 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il “**Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70**”, e, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione alla legge 21 giugno 2022, n. 78* recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, *e in particolare il comma 2 dell’art. 229 secondo cui “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;*

VISTE le recenti modifiche apportate al suddetto Codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023) dal Decreto Legislativo del 1° dicembre 2024, n. 209;

RILEVATO che *l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14* dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO lo Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 25 maggio 2018, numero 42 e modificato dal medesimo Organo con delibera n. 16/2024;

VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha modificato l'articolo 14 del predetto Regolamento;

VISTO il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

VISTO il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107, ulteriormente modificato, con delibera n. 16/2024;

ACCERTATO che:

- il **15 febbraio 2024** è scaduto il termine di durata sia dell'incarico di Direzione dello "Osservatorio Astronomico di Roma", che ha Sede a Monte Porzio Catone (Roma), conferito al Dottore **Lucio Angelo ANTONELLI**, che della relativa nomina;
- con Decreto del 27 settembre 2023, numero 40, il Dottore **Marco TAVANI**, nella sua qualità di Presidente "*pro-tempore*" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha attivato, la procedura di selezione per la nomina del nuovo Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Roma", che ha Sede a Monte Porzio Catone (Roma) e per il conferimento del relativo incarico, di durata triennale; con lo stesso Decreto è stato approvato lo "*avviso di selezione*" all'uopo predisposto; ed è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle candidature al **30 settembre 2023**, entro il predetto termine di scadenza sono pervenute quattro candidature;
- ai sensi dell'articolo 22, comma 4, ultimo periodo, del "*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" attualmente in vigore, con la nota del 31 gennaio 2024, numero di protocollo 1280, a firma congiunta del Presidente e del Direttore Generale, è stato prorogato "*...di 90 giorni, ovvero fino al 15 maggio 2024, o comunque fino alla nomina del suo successore, il termine di durata sia dell'incarico di Direzione dello "Osservatorio*

*"Astronomico di Roma", che ha Sede a Monte Porzio Catone (Roma), conferito al Dottore **Lucio Angelo Antonelli**, che della relativa nomina...";*

- con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 13 giugno 2024, numero 849, trasmesso con la nota ministeriale del 18 giugno 2024, numero di protocollo 11951, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 6769, con il quale il Dottore **Lucio Angelo Antonelli** è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" a decorrere dal 13 giugno 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 12 giugno 2028. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del "*Regolamento del Personale*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" attualmente in vigore, la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Direttore di Struttura;
- è divenuto necessario e urgente, per evitare vuoti di potere, nominare, nelle more della conclusione delle procedure di selezione, i Direttori "*facenti funzioni*" sia dello "*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*" che dello "*Osservatorio Astronomico di Roma*", che ha Sede a Monte Porzio Catone (Roma), e di conferire i relativi incarichi, al fine di evitare vuoti di potere e di garantire, senza soluzione di continuità, il regolare funzionamento delle predette "*Strutture di Ricerca*";

ACCERTATO che:

- con Decreto del Presidente del 28 giugno 2024, numero 22, con il quale per le motivazioni esposte in precedenza, il Dottore **Enzo Brocato**, inquadrato con il Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio presso lo "*Osservatorio Astronomico di Roma*", che già svolge l'incarico di Direttore dello "*Osservatorio Astronomico d'Abruzzo*", è stato nominato Direttore dello "*Osservatorio Astronomico di Roma*", che ha Sede a Monte Porzio Catone (Roma), quale "*facente funzioni ad interim*", a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 luglio 2024, o, comunque, fino alla data della nomina del titolare effettivo della Direzione della predetta "*Struttura di Ricerca*" e del conferimento del relativo incarico;
- che con **D.D. del Direttore Generale ad interim, n. 76/2024 del 02 agosto 2024, Prot. 8619**, è stato conferimento, al Dottore **Enzo Brocato**, l'incarico di Direttore "*facente funzioni ad interim*" dello "*Osservatorio Astronomico di Roma*", che ha Sede a Monte Porzio Catone (Roma), a decorrere dal 1° agosto 2024 e fino alla data della nomina del titolare effettivo della Direzione della predetta "*Struttura di Ricerca*" e del conferimento del relativo incarico;

VISTA la Determina del 18 settembre 2024, n. 83 del Direttore Generale ad interim Dottore Gaetano Telesio, che conferisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello "*Statuto*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" attualmente in vigore, l'incarico di Direttrice dello "*Osservatorio Astronomico di Roma*", che ha Sede a Monte Porzio Catone (Roma), alla Dottoressa **Ilaria ERMOLLI**, inquadrata nel Profilo di Primo Ricercatore, Secondo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso la predetta "*Struttura di Ricerca*", con decorrenza dal 1° ottobre 2024 e fino al 30 settembre 2027;

VISTA la D.D. n. 10/2024 Prot. 000126 del 16 gennaio 2024 con cui la Responsabile Amministrativa, **Rag. Elena Di Gianvito**, inquadrata nel profilo di "**Funzionario di Amministrazione Quarto livello Funzionale**", in servizio presso l'Osservatorio Astronomico di Roma, è stata autorizzata al subentro in qualità di "**Punto Ordinante**" dello INAF-Osservatorio Astronomico di Roma per la stipula e il perfezionamento dei contratti da espletarsi su **tutte le piattaforme "certificate" (CONSIP e U-BUY) in uso, mediante l'accesso con lo SPID personale;**

CONSIDERATO che, in base al Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027, l'Istituto Nazionale di Astrofisica prevede un incremento stabile delle procedure concorsuali da bandire annualmente nelle strutture dello Istituto Nazionale di Astrofisica;

VISTI:

- l'art. 35-quater del D.lgs. 165/2001, introdotto dal D.L. 36/2022, che al comma 1, lett. b), che promuove l'uso di strumenti digitali nei concorsi per il personale non dirigenziale;
- l'art. 13, comma 2, del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, che impone la redazione digitale degli elaborati, con divieto di connessione internet sui dispositivi utilizzati;

ACCERTATO che, in applicazione di tale normativa, è necessario garantire il servizio di organizzazione, gestione e digitalizzazione delle prove preselettive e/o scritte per l'INAF - Osservatorio Astronomico di Roma, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023, con un unico operatore economico, attraverso successivi ordinativi di prestazione;

CONSIDERATO altresì opportuno estendere l'accesso all'Accordo Quadro anche alle altre sedi INAF presenti nel territorio di Roma e provincia ed in particolare:

- INAF Sede centrale via del Parco Mellini n. 84 - Roma;
- INAF-IAPS (Istituto di Astrofisica e planetologia spaziali) via del Fosso del Cavaliere n. 100 - Roma;

INDIVIDUATA la ditta "**C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.r.l.**" con sede legale in Roma alla via Michele Migliarini n. 51 A, C.F. e P.IVA 11312051003, la quale può fornire il servizio oggetto della presente Determinazione;

ACCERTATO che l'importo destinato all'Accordo Quadro, oggetto della presente Determinazione, è fissato in **euro 100.000,00 esclusa l'Imposta sul Valore Aggiunto**;

ACCERTATO che, *in ossequio al "Principio di rotazione", l'operatore economico individuato non è il precedente beneficiario di contratti di appalto per lo stesso settore merceologico*;

CONSIDERATO che, dalle verifiche svolte presso gli Enti competenti, la Ditta appaltatrice risulta in possesso di comprovata solidità e affidabilità, e tenuto conto che non sono previste anticipazioni di pagamento ma solo saldo a collaudo avvenuto per ciascun ordinativo di prestazione, si dispone l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva;

ACCERTATA pertanto, la possibilità di poter procedere per la stipula dell'Accordo de quo tramite "Trattativa diretta" sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -MEPA ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 3 marzo 2023, nei confronti della ditta sopra individuata;

VISTA la deliberazione del 30 dicembre 2024, numero 57, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2025;

DETERMINA

Articolo 1. Di incaricare la Rag. Elena Di Gianvito dipendente in servizio presso la sede dello “Osservatorio Astronomico di Roma”, quale “**Responsabile Unico del Progetto**” ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e Allegato I.2, che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo in merito a quanto in oggetto.

Articolo 2. Di procedere tramite **Trattativa Diretta** sul “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –MEPA**” nei confronti della ditta “**C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.r.l.**” con sede legale in Roma alla via Michele Migliarini n. 51 A, C.F. e P.IVA 11312051003, per la stipula dell’Accordo Quadro oggetto della presente Determinazione.

Articolo 3. Di approvare lo schema di Accordo Quadro e il capitolato speciale, stabilendo che l’Accordo Quadro avrà inizio dalla data di stipula del contratto con durata triennale, o fino all’esaurimento della disponibilità economica di **euro 100.000,00 IVA esclusa** e sarà attivato tramite l’invio da parte delle strutture INAF coinvolte di successivi ordinativi di prestazione, affidati secondo le condizioni stabilite nel capitolato Speciale e nello schema di accordo quadro.

Articolo 4. Di dare atto che gli ordini di prestazione successivi saranno stipulati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in aderenza con il disposto contenuto nella Circolare della Direzione Generale INAF Prot. 0008291.18-12-2019, secondo gli usi del commercio, a fronte delle necessità nascenti presso ogni singola struttura INAF partecipante all’accordo quadro in parola. Si demanda, pertanto, ai successivi provvedimenti attuativi dell’Accordo Quadro l’adozione dei relativi impegni di spesa. La fattura dovrà essere emessa al termine delle operazioni concorsuali relative a ciascun ordinativo di prestazione. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica e rilascio del certificato relativo alla regolare esecuzione da parte del RUP competente per l’ordinativo. Le fatture elettroniche, intestate alle strutture dell’INAF coinvolte nei singoli ordinativi, dovranno essere trasmesse tramite la piattaforma SDI indicando il pertinente Codice Unico di Fatturazione come in elenco:

- 1) INAF- Sede centrale 1899DE
- 2) INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali K9NBBG
- 3) INAF-Osservatorio Astronomico di Roma T53KIB

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Ilaria Ermolli

Estensore: Maria Angela Lucia Muscolino
Visto: la Responsabile Amministrativa